

PROVINCIA DI BIELLA

Area Tutela e Valorizzazione Ambientale - DT

C.U. IPA

CR344K

Rifiuti, V.I.A., energia qualità dell'aria, acque reflue e risorse idriche

Proposta n. DT - 613 - 2019

Impegno n.

Dirigente / Resp. P.O.: GARAVOGLIA ANNA

Responsabile del Procedimento STEVANIN GRAZIANO

Estensore: FACCHINO FEDERICA MARIA CLEMENTINA

DETERMINAZIONE N. 554

IN DATA 03-05-2019

Oggetto: Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29-quater del D.Lgs 152/2006, richiesta da A2A Ambiente S.p.A., per una nuova installazione IPPC da realizzarsi in comune di Cavaglià, località Gerbido, costituita da impianto esistente di trattamento di rifiuti urbani e speciali non pericolosi per il recupero delle plastiche e da nuovo impianto per la produzione di Combustibile Solido Secondario (CSS).

Impresa:	A2A Ambiente S.p.A.				
Sede Legale:	Via Lamarmora n. 230	Comune:	Brescia	Cap:	25124
Sede Operativa:	Loc. Gerbido	Comune:	Cavaglià	Cap:	13881
Codice fiscale:	01255650168	Partita IVA:	01066840180	Codice SIRA:	40990
Telefono:	0161 969011	PEC:	piemonte.ambiente@pec.a2a.eu		

In data 30/10/2018, con nota prot. n. 8013 (protocollo Provincia di Biella n. 26302), il SUAP del Comune di Cavaglià ha fatto pervenire a questa Amministrazione l'istanza presentata dalla Società "A2A Ambiente" S.p.A., con sede legale in Brescia - via Alessandro Lamarmora n. 230, per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29-ter del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale" per l'attività I.P.P.C., come definita nell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 46 del 4 marzo 2014: **5.3.b.2** *Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività [...]: 2) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento.*

L'attività suddetta è riferita ad un nuovo impianto di produzione di Combustibile Solido Secondario (CSS) da realizzare in Comune di Cavaglià, Località Gerbido, all'interno del sito produttivo che ospita un impianto di valorizzazione delle plastiche da raccolta differenziata, già autorizzato ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. con Determinazione della Provincia di Biella n. 1566 del 30/12/2016.

Questa Amministrazione, con nota prot. n. 26373 del 30/10/2018, ha comunicato al competente SUAP la completezza della documentazione al fine dell'avvio del procedimento.

Il SUAP del Comune di Cavaglià Con nota prot. n. 8105 del 09/11/2018 (protocollo Provincia di Biella n. 27133) ha comunicato l'avvio del procedimento in oggetto.

Dal giorno 14/11/2018, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 29 – quater comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, è stata pubblicata sul sito web di questa Amministrazione la documentazione presentata con l'istanza e l'avviso contenente l'indicazione della localizzazione dell'installazione, del nominativo del gestore e degli uffici individuati ove era possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni.

Il progetto è rimasto a disposizione del pubblico, per l'eventuale presentazione di osservazioni, per trenta giorni dalla data di pubblicazione presso l'Ufficio di Deposito Progetti della Provincia di Biella, via Quintino Sella 12, Biella in orari di ufficio. Il progetto è stato altresì pubblicato sul sito internet www.provincia.biella.it nella sezione "Tutela Ambientale"- "Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)".

Il termine 30 giorni per la presentazione di osservazioni da parte del pubblico stabilito dall'art. 29 – quater comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. è scaduto il 13/12/2018. In tale lasso di tempo non sono pervenute all'Ufficio scrivente osservazioni sul progetto presentato.

Questa Amministrazione, con nota prot. n. 28886 del 04/12/2018, ha indetto la Conferenza dei Servizi decisoria, in modalità sincrona, per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29-quater del D.Lgs. 152/2006, stabilendo la data del 08/01/2019 per la prima seduta della Conferenza dei Servizi.

Questa Amministrazione ha convocato per il 10/12/2018 una seduta del Comitato Tecnico per i Problemi Ambientali della Provincia di Biella, al fine di esaminare l'istanza in oggetto.

A seguito delle risultanze della prima seduta della Conferenza dei Servizi, svoltasi in data 08 gennaio 2019, questa Amministrazione, con nota prot. n. 446 del 10/01/2019, ha provveduto a formalizzare al proponente una richiesta di chiarimenti.

Il richiedente ha provveduto ad inviare i chiarimenti richiesti con nota del 06/03/2019, pervenuta il 07/03/2019 (protocollo Provincia di Biella n. 4311); contestualmente alla presentazione dei chiarimenti il proponente ha comunicato alcune modifiche progettuali migliorative (modifica altezza camino, filtro a maniche, ottimizzazione vasche interrate, numero trituratori secondari, inserimento presse compattatrici), pertanto il progetto modificato è stato interamente pubblicato sul sito internet della Provincia di Biella.

Questa Amministrazione, con nota prot. n. 4752 del 13/03/2019, ha provveduto a convocare la seconda seduta della Conferenza dei Servizi per il giorno 16/04/2019.

Le integrazioni fornite dal proponente sono state valutate nell'ambito del Comitato Tecnico Provinciale per i Problemi Ambientali della Provincia di Biella, che si è riunito in data 08/04/2019.

La seduta della Conferenza dei Servizi del 16/04/2019 ha permesso di concludere il procedimento istruttorio per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale in oggetto, attraverso la collazione dei pareri dei soggetti intervenuti e di quelli che hanno trasmesso il loro parere per iscritto, senza partecipare alla seduta. Le risultanze dell'istruttoria sono documentate nel verbale della seduta medesima. In esito alla seduta stessa i soggetti istituzionali che vi hanno preso parte hanno espresso le seguenti posizioni conclusive:

Soggetti Istituzionali CONVOCATI	Presente/ Assente	Tenore parere circa il rilascio dell'AIA
Provincia di Biella	Presente	Parere favorevole con le prescrizioni emerse durante

		l'istruttoria.
A.R.P.A. Dip.to Piemonte Nord-Est sede di Biella	Presente	Ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., non esprime formalmente parere, ma fornisce alla Provincia il proprio contributo tecnico. Il contributo tecnico del Dipartimento è confluito nel parere del Comitato Tecnico per i Problemi dell'Ambiente della Provincia di Biella (dei quali il Dipartimento A.R.P.A. Piemonte Nord Est Sede di Biella è componente permanente) contenuto nei Verbali delle riunioni del 10/12/2018 e del 08/04/2019.
A.S.L. BI Dip.to Prev.ne S.I.S.P. Biella	Presente	L'A.S.L. BI – componente del Comitato Tecnico per i Problemi dell'Ambiente della Provincia di Biella – ha concorso alla formulazione del parere del Comitato Tecnico contenuto nei Verbali delle riunioni del 10/12/2018 e del 08/04/2019, espresso il parere favorevole con le prescrizioni emerse durante l'istruttoria nella seduta della Conferenza dei Servizi del 16/04/2019.
Comune di Cavaglià	Presente	Parere favorevole
Comuni Riuniti - Società di Gestione Servizi comunali S.r.l.	Assente	

CONSEGUENTEMENTE

Alla luce delle risultanze della Conferenza dei Servizi nella seduta conclusiva del 16/04/2019 (così come si evince dal Verbale relativo), contenute nella tabella di sintesi qui sopra riportata, si procede ad operare – in osservanza al dettato dell'art. 14-ter L. 241/90 e ss.mm.ii. citata – la valutazione delle specifiche risultanze della Conferenza, tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse nel corso della seduta medesima, come segue:

- **Provincia di Biella:** Parere favorevole con prescrizioni;
- **A.S.L. BI Dip.to Prev.ne S.I.S.P. Biella:** Parere favorevole con prescrizioni.
- **Comune di Cavaglià:** Parere favorevole;
- **Comuni Riuniti - Società di Gestione Servizi comunali S.r.l.:** assente alla seduta; parere favorevole acquisito ai sensi art. 14-ter comma 7 L. 241/90 e ss.mm.ii.;

Poiché l'istanza in oggetto risulta approvata all'unanimità della Conferenza dei Servizi, la presente determinazione è da ritenersi immediatamente efficace secondo quanto disposto dall'art. 14-quater comma 3 della L. 241/90.

Preso atto dei verbali:

- 1) della Conferenza dei Servizi Istruttoria Provinciale, riunitasi nei giorni 08/01/2019 e 16/04/2019, contenenti le valutazioni e le proposte di prescrizioni tecniche in ordine al progetto;
- 2) delle sedute del Comitato Tecnico per i Problemi Ambientali riunitosi nei giorni 10/12/2018 e 08/04/2019.

Le autorizzazioni che verranno ricomprese nel presente Atto sono le seguenti:

- 1) Autorizzazione Integrata Ambientale per attività IPPC Codice 5.3.b.2, comprendente:
 - I. autorizzazione emissioni in atmosfera ex Art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
 - II. autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

- III. autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, ai sensi dell'art. 124 del Capo II del titolo IV della parte III del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..
- 2) Approvazione aggiornamento Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche di cui al Regolamento 1/R del 2007 della Regione Piemonte.
- 3) Permesso di costruire / titolo edilizio ai sensi del DPR 380/2001 e ss.mm.ii.
- 4) Nulla osta acustico di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

L'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, comprende a sua volta:

- autorizzazione alla messa in riserva (R13) e al recupero (R3, R12) di rifiuti speciali non pericolosi;
- approvazione del piano di utilizzo terre e rocce da scavo.

La seduta della Conferenza dei Servizi del 16/04/2019, conclusiva del procedimento istruttorio, ha visto l'approvazione unanime del progetto presentato, sebbene condizionata al rispetto, da parte del richiedente, delle prescrizioni tecniche di seguito riportate:

- 1) I lotti di CSS rifiuto e di CSS End of Waste ottenuti dal trattamento dovranno essere stoccati separatamente e resi immediatamente identificabili avvalendosi di apposita cartellonistica.
- 2) Per gli effluenti generati dal camino E1 l'Azienda dovrà effettuare monitoraggi a periodicità semestrale, per la verifica dei limiti assegnati ai seguenti parametri:

Polveri	5	mg/Nm ³ .
Odori	300	U.O.

Qualora i risultati ottenuti dai primi due campionamenti che verranno eseguiti al camino E1 rilevino valori poco significativi per gli odori, sarà facoltà del Proponente richiedere di essere sollevato dall'obbligo di monitorare tale inquinanti con frequenza semestrale.

- 3) Per gli effluenti generati dal camino E2 l'Azienda dovrà effettuare due rilevamenti delle emissioni, nelle peggiori condizioni di esercizio, in due giorni non consecutivi dei primi 10 giorni di marcia controllata dell'impianto; successivamente dovranno essere eseguiti monitoraggi periodici con frequenza semestrale, per la verifica dei limiti assegnati ai seguenti parametri:

Polveri	5	mg/Nm ³
TVOC	30	mg/Nm ³
H ₂ S	2	mg/Nm ³
NH ₃	2	mg/Nm ³
Odori	300	U.O.

Durante la fase di messa a regime del nuovo impianto, l'Azienda è tenuta alla rilevazione dei seguenti inquinati: H₂S, NH₃ e Odori solo in una delle due date di effettuazione dei monitoraggi prescritti.

Qualora a fronte dei campionamenti che verranno eseguiti, nel primo anno di funzionamento dell'impianto, si riscontrino valori poco significativi per H₂S, NH₃ e odori, sarà facoltà del Proponente richiedere di essere sollevato dall'obbligo di monitorare tali inquinanti con frequenza semestrale.

- 4) Le modifiche introdotte dal D.Lgs. 46/2014 al Titolo III – bis della Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. non prevedono scadenza per le Autorizzazioni Integrate Ambientali. Il nuovo regime prevede il riesame, con valenza di rinnovo, nel termine di 4 anni dalla data di Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle BAT riferite all'attività principale, ovvero nel termine di 10 anni dal rilascio dell'A.I.A. in essere. Viene in ogni caso fatta salva la possibilità di riesame, su disposizione dell'Autorità competente, sulla base dei criteri riportati dall'art. 29 – octies comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..
- 5) L'efficacia del provvedimento autorizzativo è subordinata alla presentazione d'idonee garanzie finanziarie per l'attività di gestione rifiuti commisurate ai parametri quantitativi e temporali individuati nella D.G.R. 20 – 192 del 12 giugno 2000 e ss.mm.ii.
- 6) I controlli che svolgerà il Dipartimento A.R.P.A. Piemonte Nord Est, Sede di Biella, presso l'installazione in oggetto seguiranno i seguenti criteri:
 - campionamento ed analisi dei punti di emissione;
 - i controlli seguiranno la frequenza stabilita nella DGR n. 44-3272 del 9/5/2016.

Entro un anno dalla messa a regime dell'impianto, A.R.P.A. svolgerà la verifica delle prescrizioni impartite dall'Autorità competente e, successivamente, il controllo avverrà con una frequenza coerente con i criteri riportati nella DGR n. 44-3272 del 09/05/2016 "Piano di ispezione ambientale presso le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29-decies, commi 11-bis e 11-ter".

- 7) All'atto della dismissione, tutti i serbatoi dovranno essere svuotati e bonificati; la messa in sicurezza dovrà essere garantita fino alla rimozione e smaltimento, da effettuarsi secondo le vigenti normative; la dismissione e le modalità di messa in sicurezza dovranno essere notificate all'Amministrazione competente, entro 60 giorni dalla data di dismissione.
- 8) Qualora, per il superamento dei valori di soglia previsti dalla norma comunitaria e nazionale, si rendesse necessario per il Gestore dell'installazione IPPC in oggetto provvedere a trasmettere all'autorità competente la documentazione finalizzata alla redazione dell'European Pollutant Release and Transfer Register (Dichiarazione EPRTTR o equivalente), si richiede che, entro 30 giorni dalla formalizzazione dei dati EPRTTR all'ISPRA, venga inviata a questa Amministrazione, anche in formato digitale, una relazione sintetica con la descrizione della metodica applicata per la determinazione delle emissioni, con allegata la documentazione necessaria per verificare la veridicità e la correttezza delle informazioni comunicate. Ciò al fine di consentire alla Provincia l'esercizio delle competenti funzioni di validazione.
- 9) L'Azienda, entro il mese di aprile di ogni anno, dovrà inviare agli Enti una relazione riportante i dati di tutti i controlli svolti in ottemperanza al piano di monitoraggio, relativi all'anno precedente. I dati del piano di monitoraggio e controllo dovranno essere riportati nel documento che verrà fornito da A.R.P.A. Piemonte al richiedente tramite PEC.
- 10) Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti e sistemi di abbattimento dovranno essere annotate su apposito registro (anche in formato digitale), con indicazione della data di effettuazione ed una descrizione sintetica dell'intervento eseguito. Tale registro dovrà essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.
- 11) I limiti di emissione fissati nel presente atto rappresentano il massimo quantitativo in massa di inquinante che possono essere contenuti nel flusso gassoso strettamente necessario all'evacuazione di tutti gli effluenti prodotti, in condizioni di sicurezza, senza ricorso a diluizioni non necessarie.
- 12) Al fine di rendere univocamente identificabili i punti di emissione in atmosfera rispetto al Quadro Riassuntivo delle Emissioni contenuto nell'autorizzazione, si ritiene opportuno che l'Azienda provveda ad apporre idonee segnalazioni della numerazione allo sbocco dei punti di emissione.
- 13) Vengono assegnati limiti di emissione in concentrazione ed in flusso di massa; il superamento dell'uno o dell'altro verrà considerato come inottemperanza alle prescrizioni autorizzative.
- 14) Lo stabilimento dovrà essere esercito secondo quanto indicato negli elaborati progettuali presentati nell'ambito del procedimento autorizzatorio; ogni variazione dovrà essere preventivamente comunicata e autorizzata come previsto dalla normativa di riferimento.
- 15) L'Azienda dovrà provvedere affinché sui camini per i quali è stato assegnato un limite emissivo:
 - siano installate opportune prese per effettuare i campionamenti (tronchetti di prelievo) conformemente a quanto disposto dalle normative vigenti;
 - vengano realizzati i presidi di sicurezza per gli operatori addetti ai prelievi conformemente a quanto disposto dalle normative vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - sia disponibile ai punti di prelievo o nelle immediate vicinanze la fornitura di energia elettrica di rete.
- 16) L'esercizio e la manutenzione degli impianti produttivi e/o di abbattimento devono essere tali da garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati e il massimo contenimento delle emissioni diffuse.

- 17) L'Azienda dovrà dare comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia, al Comune e al Dipartimento dell'A.R.P.A. competenti per territorio, del periodo in cui intende effettuare i rilevamenti analitici prescritti.
- 18) Nei casi in cui i prelievi per i quali è già stata effettuata la comunicazione di cui al punto precedente debbano essere rimandati a causa di problemi oggettivi e documentabili (ad esempio: condizioni meteo avverse, problemi/rotture della strumentazione/attrezzatura necessaria all'esecuzione dei prelievi, ecc.), potranno essere fissate nuove date per l'esecuzione degli stessi, anche con anticipo ridotto rispetto a quanto disposto al punto precedente, a patto che vengano concordate con i funzionari del competente Dipartimento dell'A.R.P.A.
- 19) Qualunque anomalia di funzionamento degli impianti produttivi e/o di abbattimento dovrà comportare la sospensione della lavorazione per il tempo necessario alla rimessa in efficienza degli stessi.

Visto il D. Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.;

Vista la Legge Regionale 26 Aprile 2000 n. 44 e ss.mm.ii.;

Vista la Legge Regionale 10 Gennaio 2018 n. 1;

Vista la D.G.R. 20 – 192 del 12 giugno 2000 e ss.mm.ii.;

Vista la D.G.R. n. 52 – 10035 del 21 luglio 2003.

Dato atto che:

- a norma dell'art. 29-quater del D.Lgs. 152/2006, il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'Allegato IX alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006;
- la valutazione del Progetto, come risulta dalla documentazione agli atti, è stata condotta nel rispetto dei seguenti principi:
 - la domanda e gli elaborati progettuali presentati dall'azienda hanno fornito tutte le indicazioni richieste dalla normativa concernenti aria, acqua, suolo e rumore secondo i principi dell'art. 29-quater del D.Lgs. 152/2006;
 - sono stati valutati in maniera integrata i diversi aspetti impiantistici afferenti l'attività autorizzata, sono state analizzate le ripercussioni sulle diverse matrici ambientali, il tutto tenendo in debito conto gli standard e le migliori tecnologie indicati dalle disposizioni tecniche di riferimento disponibili all'atto della consegna dell'istanza: Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione, del 10 agosto 2018, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
 - il Progetto è stato valutato tenendo conto del contesto economico di comparto, inoltre le risultanze dell'analisi condotta da questa Amministrazione, anche con l'ausilio del Comitato Tecnico Provinciale per i Problemi Ambientali, sono state oggetto di approfondita discussione durante lo svolgimento della Conferenza dei Servizi, consentendo al richiedente di partecipare attivamente al procedimento amministrativo.

Dato atto che è stato approvato il piano di monitoraggio e controllo proposto dall'Azienda con le modifiche indicate dalla Conferenza dei Servizi.

Considerato che, in base alla verifica preliminare effettuata in conformità all'allegato 1 del DM 272/2014, non è necessaria la presentazione della relazione di riferimento ai sensi dell'art. 29-sexies comma 9-quinquies del D.Lgs. 152/2006.

Precisato inoltre che il presente atto, con decorrenza dalla sua efficacia, sostituirà l'autorizzazione unica per l'impianto esistente di trattamento di rifiuti urbani e speciali non pericolosi per il recupero delle plastiche, rilasciata dalla Provincia di Biella in capo alla A2A Ambiente S.p.A. ai sensi dell'art. 208 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., con la Determinazione Dirigenziale n. 1566 del 30/12/2016 e aggiornata con Determinazione Dirigenziale n. 627 del 08/06/2018.

Rilevato che l'adozione del presente provvedimento rientra tra le competenze dirigenziali ai sensi dell'art. 107 comma 3 lett. f) del D. Lgs. 267/2000.

Accertata la conformità allo Statuto e ai regolamenti provinciali in vigore;

A seguito dell'istruttoria condotta dalla dott.ssa Federica Facchino il Responsabile del Procedimento, dott. Graziano Stevanin, ritiene possibile, alla luce di quanto sopra esposto, adottare il provvedimento a conclusione dell'iter condotto per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29-quater del D.Lgs. 152/2006, in favore della Società "A2A Ambiente" S.p.A. per la nuova installazione IPPC da realizzarsi in comune di Cavaglià, località Gerbido, costituita dall'impianto esistente di trattamento di rifiuti urbani e speciali non pericolosi per il recupero delle plastiche e dal nuovo impianto per la produzione di Combustibile Solido Secondario (CSS).

La Dirigente

del Servizio Rifiuti, V.I.A., Energia e Qualità dell'aria, Acque Reflue e Risorse Idriche: Dott.ssa Anna Garavoglia.

Vista e fatta propria la relazione:

DETERMINA

1. di ritenere concluso il procedimento istruttorio condotto con lo strumento della Conferenza dei Servizi nelle sedute del 08/01/2019 e del 16/04/2019, relativo al progetto presentato ai sensi dell'art. 29-ter del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. dalla Società "A2A Ambiente" S.p.A., con sede legale in Brescia - via Alessandro Lamarmora n. 230, per la realizzazione di una nuova installazione IPPC in comune di Cavaglià, località Gerbido, costituita da impianto esistente di trattamento di rifiuti urbani e speciali non pericolosi per il recupero delle plastiche e da nuovo impianto per la produzione di Combustibile Solido Secondario (CSS), oltre le soglie previste per l'attività n. 5.3.b.2 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/2006: *"Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività [...]: 2) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al co-incenerimento"*.
2. Di stabilire che l'approvazione di cui al punto 1 del presente atto, in quanto pervenuta con il voto unanime degli aventi diritto nel corso della Conferenza dei servizi, comporta l'immediata efficacia della stessa ai sensi dell'art. 14 – quater comma 3 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.
3. Di rilasciare con il presente atto i seguenti titoli abilitativi:
 - Autorizzazione Integrata Ambientale per attività IPPC Codice 5.3.b.2, comprendente:
 - I. autorizzazione emissioni in atmosfera ex Art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
 - II. autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
 - III. autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura ai sensi dell'art. 124 del Capo II del titolo IV della parte III del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..
 - Approvazione aggiornamento Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche di cui al Regolamento 1/R del 2007 della Regione Piemonte.
 - Permesso di costruire / titolo edilizio ai sensi del DPR 380/2001 e ss.mm.ii.
 - Nulla osta acustico di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
4. Di precisare che l'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, comprende:
 - autorizzazione alla messa in riserva (R13) e al recupero (R3, R12) di rifiuti speciali non pericolosi;
 - approvazione del piano di utilizzo terre e rocce da scavo.
5. Di stabilire che l'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla presentazione di idonee garanzie finanziarie commisurate ai parametri quantitativi e temporali individuati nella D.G.R. 20 – 192 del 12 giugno 2000 e ss.mm.ii.
6. Di precisare che il presente provvedimento, con decorrenza dalla sua efficacia, sostituirà l'autorizzazione unica per l'impianto esistente di trattamento di rifiuti urbani e speciali non

pericolosi per il recupero delle plastiche, presso il sito di Cavaglià (BI), località Gerbido, già rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. alla A2A Ambiente S.p.A. con Determinazione della Provincia di Biella n. 1566 del 30/12/2016 e aggiornata con Determinazione Dirigenziale n. 627 del 08/06/2018.

7. Di dare atto che le modifiche introdotte dal D.Lgs. 46/2014 al Titolo III – bis della Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. non prevedono scadenza per le Autorizzazioni Integrate Ambientali. Il nuovo regime prevede il riesame, con valenza di rinnovo, nel termine di 4 anni dalla data di Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle BAT riferite all'attività principale, ovvero nel termine di 10 anni dal rilascio dell'A.I.A. in essere. Viene in ogni caso fatta salva la possibilità di riesame, su disposizione dell'Autorità competente, sulla base dei criteri riportati dall'art. 29 – octies comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..
8. Di dare atto che i controlli che svolgerà il Dipartimento A.R.P.A. Piemonte Nord Est, Sede di Biella, presso l'installazione in oggetto seguiranno i seguenti criteri:
 - campionamento ed analisi dei punti di emissione;
 - i controlli seguiranno la frequenza stabilita nella DGR n. 44-3272 del 9/5/2016.Entro un anno dalla messa a regime dell'impianto, A.R.P.A. svolgerà la verifica delle prescrizioni impartite dall'Autorità competente e, successivamente, il controllo avverrà con una frequenza coerente con i criteri riportati nella DGR n. 44-3272 del 09/05/2016 "Piano di ispezione ambientale presso le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29-decies, commi 11-bis e 11-ter".
9. Di stabilire che i termini stabiliti con le prescrizioni contenute nel presente atto decorrono, ove non diversamente indicato, dalla data di formale piena conoscenza da parte della "A2A Ambiente" S.p.A. del provvedimento conclusivo rilasciato dallo SUAP competente.
10. Di stabilire che, secondo le indicazioni progettuali, i principali parametri relativi all'attività autorizzata ai quali il gestore dovrà attenersi sono quelli indicati nell'allegato A al presente atto, che costituisce parte integrante e sostanziale del medesimo.
11. Di stabilire che gli impianti dovranno essere gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato B al presente atto, parte integrante e sostanziale del medesimo, che possono riprendere definendole in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza.
12. Di stabilire che le informazioni contenute nell'allegato C al presente atto, parte integrante e sostanziale del medesimo, richieste dalla DGR 52 – 10035 del 21/07/2003, dovranno essere trasmesse dal gestore al Servizio Rifiuti, V.I.A., Energia, Qualità dell'Aria, Acque Reflue e Risorse Idriche della Provincia di Biella entro il 15 Gennaio di ogni anno, preferibilmente su supporto informatico.
13. Di stabilire che gli impianti, autorizzati alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del D. Lgs. 152/2006, dovranno essere gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato D al presente atto, parte integrante e sostanziale del medesimo, che possono riprendere definendole in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.
14. Di stabilire che gli impianti, autorizzati allo scarico in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/2006, dovranno essere gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato E al presente atto, parte integrante e sostanziale del medesimo, che possono riprendere definendole in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.
15. Di stabilire che il permesso di costruire è rilasciato per la realizzazione delle opere civili indicate nell'allegato F al presente atto, parte integrante e sostanziale del medesimo, secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria.

- 16.** Di stabilire che la gestione dei materiali di scavo dovrà essere effettuata con le modalità indicate nell'allegato G al presente atto, parte integrante e sostanziale del medesimo, secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria.
- 17.** Di dare atto che il Comune di Cavaglià provvederà a comunicare al proponente l'importo e le modalità di pagamento degli oneri di urbanizzazione, se dovuti.
- 18.** Di stabilire che il presente atto fa salvi i diritti di terzi, nonché obblighi in ordine al conseguimento di eventuali ulteriori autorizzazioni in capo al titolare dell'autorizzazione od al gestore, necessarie all'attività, non esplicitamente incluse nel presente provvedimento.
- 19.** Di stabilire che sono fatte salve le disposizioni in materia di prevenzione incendi non ricomprese nell'iter autorizzativo condotto; per tali aspetti di prevenzione il proponente dovrà conseguire idoneo atto di assenso ed ottemperare ad eventuali prescrizioni assegnate dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco in qualità di autorità competente
- 20.** Di dare atto che viene comunque fatta salva la facoltà della Provincia di Biella di disporre eventuali ulteriori prescrizioni integrative atte a garantire il corretto svolgimento dell'attività autorizzata.
- 21.** Di disporre la trasmissione di copia del presente provvedimento al SUAP del Comune di Cavaglià, affinché provveda all'emissione del provvedimento finale, fatto salvo, ove necessario, l'assolvimento delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. in materia di Certificazione Antimafia.
- 22.** Di stabilire altresì che:
- l'efficacia del presente atto è subordinata all'emanazione del provvedimento conclusivo da parte del SUAP territorialmente competente.
 - L'attività oggetto del presente provvedimento deve operare nel rigoroso rispetto delle normative atte a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua, nel suolo e relative alla gestione dei rifiuti, nonché di tutte le disposizioni normative applicabili alla stessa, anche se non richiamate esplicitamente nel presente provvedimento.
 - In caso di variazione nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne devono dare comunicazione entro trenta giorni tramite il SUAP territorialmente competente.
 - Il provvedimento conclusivo rilasciato dal SUAP deve sempre essere custodito, anche in copia, presso l'impianto e messo a disposizione degli organi di controllo.

Biella, _____

Il Dirigente/Responsabile
GARAVOGLIA ANNA

ALLEGATO A (Pagine: 3)

Oggetto: Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29-quater del D.Lgs. 152/2006, richiesta da A2A Ambiente S.p.A. per una nuova installazione IPPC da realizzarsi in comune di Cavaglià, località Gerbido, costituita da impianto esistente di trattamento di rifiuti urbani e speciali non pericolosi per il recupero delle plastiche e da nuovo impianto per la produzione di Combustibile Solido Secondario (CSS).

DATI ANAGRAFICI			
Ragione sociale del soggetto titolare dell'autorizzazione: A2A Ambiente S.p.A.			
Partita IVA n.	01066840180	Codice fiscale n.	01255650168
Ragione sociale del soggetto gestore: A2A Ambiente S.p.A.			
Partita IVA n.	01066840180	Codice fiscale n.	01255650168
Responsabile Tecnico: Marinzi Davide			
Sede legale:			
	Provincia: Brescia		
	Comune: Brescia		
	Località:		
	Indirizzo: Via Lamarmora n. 230		
Sede operativa:			
	Identificativo impianto:		
	Provincia: Biella		
	Comune: Cavaglià		
	Località: Gerbido		
	Indirizzo:		
	Delimitazione planimetrica su C.T.R. 1:10.000		
	se informatizzato/georeferito in Coordinate UTM WGS84 (vertici poligono) A1) 431574 E 5025765 N; A2) 431633 E 5025905 N; A3) 431475 E 5025965 N; A3') 431366 E 5026006 N; A4) 431312 E 5025864 N; A4') 431422 E 5025822 N. (Cfr. Schede IPPC: Scheda B)		
	Particelle catastali: Foglio 27, particelle: 351 (parte), 465 (parte), 518, 519 (parte) NCT Comune di Cavaglià		
DATI TECNICO-GESTIONALI			
Sezione:			
Impianto di trattamento di rifiuti urbani e speciali non pericolosi per il recupero delle plastiche			
Operazione di recupero:	R13 R12	Descrizione:	Messa in riserva; Selezione del rifiuto tramite vagliatura, cernita ottica, separazione balistica; Deferrizzazione e demetallizzazione; Pressatura e imballaggio; Raggruppamento in area dedicata.
	Conto proprio	Conto terzi	X
Tipologia rifiuti ammessi all'impianto: Descrizione conforme alla DEC 2014/955/UE in vigore dal 01/06/2015			

<i>EER</i>	<i>Descrizione</i>
02 01	rifiuti prodotti di agricoltura, orticoltura, silvicoltura, caccia e pesca
02 01 04	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
07 02	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali
07 02 13	rifiuti plastici
12 01	rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica
12 01 05	limatura e trucioli di materiali plastici
15 01	imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)
15 01 02	imballaggi di plastica
15 01 05	imballaggi compositi
15 01 06	imballaggi in materiali misti
16 01	veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicolo fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)
16 01 19	plastica
16 02	rifiuti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
16 02 16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15 (<i>limitatamente ai rifiuti di plastica</i>)
17 02	legno, vetro e plastica
17 02 03	plastica
17 09	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
19 12	rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti
19 12 04	plastica e gomma
19 12 10	rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti)
19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11
20 01	frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)
20 01 39	plastica
20 02	rifiuti di giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)
20 02 03	altri rifiuti non biodegradabili
20 03	altri rifiuti urbani
20 03 02	rifiuti dei mercati (<i>limitatamente a imballi e cassette</i>)
Provenienza dei rifiuti: Raccolta differenziata rifiuti urbani ed assimilabili, attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi, imprese individuali	
Bacino di utenza:	Prevalentemente Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia
Quantità autorizzata:	45.000 Mg/anno (tonnellate/anno)
Massimo quantitativo di rifiuti oggetto di messa in riserva:	1.000 Mg (tonnellate) ovvero 6.160 m ³ (metri cubi)
Destinazione dei rifiuti ottenuti secondo le indicazioni progettuali previste dal proponente negli elaborati presentati: Le plastiche separate derivanti esclusivamente da rifiuti urbani ed assimilati sono di proprietà di COREPLA che provvederà ad inviarle ad utilizzatori accreditati tramite aste. Le plastiche separate derivanti da rifiuti speciali e le altre frazioni ottenute dal trattamento verranno inviate a soggetti terzi autorizzati al recupero, oppure all'impianto di produzione CSS.	

Sezione: Impianto di produzione CSS			
Operazione di recupero:	R13 R3 R12	Descrizione:	Messa in riserva; Selezione del rifiuto tramite vagliatura, separazione aeraulica, separazione ottica del PVC, deferrizzazione; Triturazione; Deferrizzazione e demetallizzazione del rifiuto triturato; Pressatura e carico dei rimorchi; Raggruppamento in area dedicata.
Conto proprio		Conto terzi	X
Tipologia rifiuti ammessi all'impianto:			
Descrizione conforme alla DEC 2014/955/UE in vigore dal 01/06/2015			
<i>EER</i>	<i>Descrizione</i>		
15 01	imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)		
15 01 02	imballaggi di plastica		
15 01 06	imballaggi in materiali misti		
19 05	rifiuti provenienti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi		
19 05 01	parte di rifiuti urbani e simili non compostata		
19 12	rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti		
19 12 04	plastica e gomma		
19 12 10	rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti)		
19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11		
Provenienza dei rifiuti: Scarti della selezione delle plastiche da raccolta differenziata, rifiuto bioessiccato ottenuto dal trattamento meccanico-biologico di rifiuti solidi urbani ed assimilabili.			
Bacino di utenza:	Prevalentemente Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia		
Quantità autorizzata:	60.000 Mg/anno (tonnellate/anno)		
Massimo quantitativo di rifiuti oggetto di messa in riserva:	800 Mg (tonnellate) ovvero 1.600 m ³ (metri cubi)		
Destinazione dei rifiuti ottenuti secondo le indicazioni progettuali previste dal proponente negli elaborati presentati: Il CSS prodotto, se classificato come rifiuto, verrà inviato a impianti di recupero energetico, quali termovalorizzatori, oppure cementerie autorizzate alla combustione di rifiuti, che possono utilizzarlo in co-combustione con combustibile tradizionale. Se verrà classificato come prodotto (CSS-EOW), verrà inviato a impianti aventi le caratteristiche richieste dal D.M. n. 22 del 14/02/2013, quali cementerie autorizzate alla combustione del CSS-EOW.			

ALLEGATO B (Pagine: 2)

Oggetto: Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29-quater del D.Lgs. 152/2006, richiesta da A2A Ambiente S.p.A. per una nuova installazione IPPC da realizzarsi in comune di Cavaglià, località Gerbido, costituita da impianto esistente di trattamento di rifiuti urbani e speciali non pericolosi per il recupero delle plastiche e da nuovo impianto per la produzione di Combustibile Solido Secondario (CSS).

PRESCRIZIONI

L'impianto deve essere gestito secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta, nonché secondo le prescrizioni contenute nel presente allegato, che possono riprendere definendole in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza.

1. Lo stabilimento dovrà essere esercito secondo quanto indicato negli elaborati progettuali presentati nell'ambito del procedimento autorizzatorio; ogni variazione dovrà essere preventivamente comunicata e autorizzata come previsto dalla normativa di riferimento
2. I lotti di CSS rifiuto e di CSS End of Waste ottenuti dal trattamento dovranno essere stoccati separatamente e resi immediatamente identificabili avvalendosi di apposita cartellonistica.
3. All'atto della dismissione, tutti i serbatoi dovranno essere svuotati e bonificati; la messa in sicurezza dovrà essere garantita fino alla rimozione e smaltimento, da effettuarsi secondo le vigenti normative; la dismissione e le modalità di messa in sicurezza dovranno essere notificate all'Amministrazione competente, entro 60 giorni dalla data di dismissione.
4. Qualora, per il superamento dei valori di soglia previsti dalla norma comunitaria e nazionale, si rendesse necessario per il Gestore dell'installazione IPPC in oggetto provvedere a trasmettere all'autorità competente la documentazione finalizzata alla redazione dell'European Pollutant Release and Transfer Register (Dichiarazione EPRTTR o equivalente), si richiede che, entro 30 giorni dalla formalizzazione dei dati EPRTTR all'ISPRA, venga inviata a questa Amministrazione, anche in formato digitale, una relazione sintetica con la descrizione della metodica applicata per la determinazione delle emissioni, con allegata la documentazione necessaria per verificare la veridicità e la correttezza delle informazioni comunicate. Ciò al fine di consentire alla Provincia l'esercizio delle competenti funzioni di validazione.
5. L'Azienda, entro il mese di aprile di ogni anno, dovrà inviare agli Enti una relazione riportante i dati di tutti i controlli svolti in ottemperanza al piano di monitoraggio, relativi all'anno precedente. I dati del piano di monitoraggio e controllo dovranno essere riportati nel documento che verrà fornito da A.R.P.A. Piemonte al richiedente tramite PEC.
6. Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti e sistemi di abbattimento dovranno essere annotate su apposito registro (anche in formato digitale), con indicazione della data di effettuazione ed una descrizione sintetica dell'intervento eseguito. Tale registro dovrà essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

Prescrizioni da Determinazione della Provincia di Biella n. 1566 del 30/12/2016

7. Nell'area destinata al deposito temporaneo, i rifiuti dovranno essere stoccati separatamente per tipologia, adottando tutte le precauzioni rappresentate dalle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti, in funzione delle loro caratteristiche.
8. Il proponente dovrà predisporre una procedura interna atta a disciplinare le modalità di esecuzione delle operazioni di separazione nell'ipotesi di carichi contenenti materiali estranei per i quali intende procedere alla loro accettazione parziale; le stesse dovranno garantire idonei standard di sicurezza e tutela ambientale.

9. Il proponente dovrà eseguire un intervento di miglioria dell'attuale innesto a raso della Via della Mandria con la strada provinciale n. 143. Il miglioramento, da valutare con gli Enti proprietari delle strade (Comune di Cavaglià e Province di Biella e Vercelli) dovrà tenere conto del traffico veicolare in ingresso e in uscita costituito prevalentemente da mezzi di trasporto e da veicoli privati delle maestranze previste, con particolare riferimento anche alla segnaletica stradale e alla sicurezza. Tale intervento potrà essere eseguito in una fase successiva alla realizzazione dell'impianto.

ALLEGATO C (Pagine: 2)

Oggetto: Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29-quater del D.Lgs. 152/2006, richiesta da A2A Ambiente S.p.A. per una nuova installazione IPPC da realizzarsi in comune di Cavaglià, località Gerbido, costituita da impianto esistente di trattamento di rifiuti urbani e speciali non pericolosi per il recupero delle plastiche e da nuovo impianto per la produzione di Combustibile Solido Secondario (CSS).

DATI GESTIONALI - SEZIONE 3 (i campi obbligatori sono sottolineati)

Nome Campo	Tipo	Elenco di valori	Descrizione
Periodo di competenza	Data (solo anno)		
<u>Stato</u>	Selezione da elenco	In costruzione; In esercizio nel periodo di competenza; Inizio o fine esercizio nel periodo di competenza	Situazione gestionale dell'impianto.
<u>Inizio esercizio</u>	Data		Da compilare solo se ha iniziato l'esercizio nel periodo di competenza
<u>Fine esercizio</u>	Data		Da compilare solo se ha finito l'esercizio nel periodo di competenza
<u>Descrizione linea impiantistica</u>	Selezione da elenco	Centro di raccolta veicoli fuori uso Linea produzione CDR; Linea compostaggio; Linea stabilizzazione ...	
Provenienza rifiuto	Selezione da elenco	Bacino e/o ATO (per rifiuti urbani), Nazionale, Regionale, Provinciale, Comunale, per gli altri rifiuti	
Quantità ritirata	Numero		Quantità di rifiuto ritirata nell'anno di riferimento
Unità di misura	Selezione da elenco	tonnellate; metri cubi	Tonnellate o metri cubi di rifiuti ritirati nell'anno di riferimento
Quantità effettiva	Numero		Quantità effettivamente trattata nell'anno di riferimento
Unità di misura	Selezione da elenco	tonnellate; metri cubi	Tonnellate o metri cubi di rifiuti effettivamente trattati nell'anno di riferimento
Descrizione rifiuti ottenuti	Testo		Descrizione e caratteristiche dei rifiuti ottenuti
Quantità rifiuti ottenuti	Numero		Quantità di rifiuti ottenuti a seguito delle operazioni di smaltimento o recupero
Unità di misura	Selezione da elenco	tonnellate; metri cubi	Tonnellate o metri cubi di rifiuti ottenuti nell'anno di riferimento
Descrizione	Testo		Descrizione e

prodotti ottenuti			caratteristiche dei prodotti ottenuti
Quantità prodotti ottenuti	Numero		Quantità di prodotti ottenuti a seguito delle operazioni recupero
Unità di misura	Selezione da elenco	tonnellate; metri cubi	Tonnellate o metri cubi di prodotti ottenuti nell'anno di riferimento

ALLEGATO D (Pagine: 4)

Oggetto: Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29-quater del D.Lgs. 152/2006, richiesta da A2A Ambiente S.p.A. per una nuova installazione IPPC da realizzarsi in comune di Cavaglià, località Gerbido, costituita da impianto esistente di trattamento di rifiuti urbani e speciali non pericolosi per il recupero delle plastiche e da nuovo impianto per la produzione di Combustibile Solido Secondario (CSS).

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Termine di messa a regime degli impianti:

Il termine per la messa a regime dei nuovi impianti (afferenti al punto di emissione E2) è stabilito in 90 giorni a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.

L'Impresa dovrà comunicare, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia, al Comune ed al Dipartimento provinciale dell'A.R.P.A. competenti per territorio, la data in cui intende dare inizio alla messa in esercizio dei nuovi impianti come previsto dal combinato disposto dell'articolo 269, comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 44 della L.R. n. 44/2000.

Modalità e periodicità degli autocontrolli:

Per gli effluenti generati dal camino E1 l'Azienda dovrà effettuare monitoraggi a periodicità semestrale, per la verifica dei limiti assegnati ai seguenti parametri:

Polveri	5	mg/Nm ³ .
Odori	300	U.O.

Qualora i risultati ottenuti dai primi due campionamenti che verranno eseguiti al camino E1 rilevino valori poco significativi per gli odori sarà facoltà del Proponente richiedere di essere sollevato dall'obbligo di monitorare tale inquinanti con frequenza semestrale.

Per gli effluenti generati dal camino E2 l'Azienda dovrà effettuare due rilevamenti delle emissioni, nelle peggiori condizioni di esercizio, in due giorni non consecutivi dei primi 10 giorni di marcia controllata dell'impianto; successivamente dovranno essere eseguiti monitoraggi periodici con frequenza semestrale, per la verifica dei limiti assegnati ai seguenti parametri:

Polveri	5	mg/Nm ³
TVOC	30	mg/Nm ³
H ₂ S	2	mg/Nm ³
NH ₃	2	mg/Nm ³
Odori	300	U.O.

Durante la fase di messa a regime del nuovo impianto, l'Azienda è tenuta alla rilevazione dei seguenti inquinati: H₂S, NH₃ e Odori solo in una delle due date di effettuazione dei monitoraggi prescritti.

Qualora a fronte dei campionamenti che verranno eseguiti, nel primo anno di funzionamento dell'impianto, si riscontrino valori poco significativi per H₂S, NH₃ e odori, sarà facoltà del Proponente richiedere di essere sollevato dall'obbligo di monitorare tali inquinanti con frequenza semestrale.

1. Nell'ipotesi in cui vengano accertate molestie olfattive ascrivibili all'impianto in oggetto, il proponente dovrà operare in termini ragionevoli la progettazione esecutiva e la realizzazione delle componenti impiantistiche necessarie al confinamento dell'area di stoccaggio dei rifiuti in ingresso ed all'installazione di un biofiltro idoneo ad eliminare la componente odorigena delle emissioni in atmosfera. La fase di realizzazione dovrà essere preceduta dalla presentazione di un progetto di dettaglio sul quale si dovranno esprimere la Provincia di Biella ed A.R.P.A. – Sede di Biella.

2. L'Azienda dovrà garantire i seguenti accorgimenti volti al contenimento delle emissioni diffuse:
 - la copertura dei carichi che possono essere dispersi,
 - la velocità dei mezzi modesta,
 - durante il carico e lo scarico dei materiali potenzialmente pulverulenti gli operatori devono adottare modalità operative che minimizzino le altezze e le velocità di caduta del materiale e conseguentemente la polverosità prodotta,
 - la pulizia dei percorsi degli automezzi e degli automezzi stessi,
 - la copertura permanente dei container per lo stoccaggio dei materiali ferrosi/non ferrosi,
 - stoccaggio delle materie prime e dei prodotti di lavorazione preferibilmente sotto le tettoie predisposte a tale scopo,
 - stoccaggio delle materie prime se su piazzale scoperto e impermeabilizzato solo in contenitori chiusi/coperti.
3. Le attività di stoccaggio e movimentazione rifiuti effettuate presso le aree esterne dello stabilimento dovranno avvenire in modo tale da garantire, in ogni condizione atmosferica sfavorevole, un grado di umidità dei materiali sufficiente ad evitare la dispersione nell'ambiente circostante di sostanze pulverulente.
4. Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti e sistemi di abbattimento dovranno essere annotate su apposito registro (anche in formato digitale), con indicazione della data di effettuazione ed una descrizione sintetica dell'intervento eseguito. Tale registro dovrà essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.
5. I limiti di emissione fissati nel presente atto rappresentano il massimo quantitativo in massa di inquinante che possono essere contenuti nel flusso gassoso strettamente necessario all'evacuazione di tutti gli effluenti prodotti, in condizioni di sicurezza, senza ricorso a diluizioni non necessarie.
6. Vengono assegnati limiti di emissione in concentrazione ed in flusso di massa; il superamento dell'uno o dell'altro verrà considerato come inottemperanza alle prescrizioni autorizzative.
7. L'esercizio e la manutenzione degli impianti produttivi e/o di abbattimento devono essere tali da garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati e il massimo contenimento delle emissioni diffuse.
8. L'Azienda dovrà provvedere affinché sui camini per i quali è stato assegnato un limite emissivo:
 - siano installate opportune prese per effettuare i campionamenti (tronchetti di prelievo) conformemente a quanto disposto dalle normative vigenti;
 - vengano realizzati i presidi di sicurezza per gli operatori addetti ai prelievi conformemente a quanto disposto dalle normative vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - sia disponibile ai punti di prelievo o nelle immediate vicinanze la fornitura di energia elettrica di rete.
9. Al fine di rendere univocamente identificabili i punti di emissione in atmosfera rispetto al Quadro Riassuntivo delle Emissioni contenuto nell'autorizzazione, si ritiene opportuno che l'Azienda provveda ad apporre idonee segnalazioni della numerazione allo sbocco dei punti di emissione.
10. L'Azienda dovrà dare comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia, al Comune e al Dipartimento dell'A.R.P.A. competenti per territorio, del periodo in cui intende effettuare i rilevamenti analitici prescritti.
11. Nei casi in cui i prelievi per i quali è già stata effettuata la comunicazione di cui al punto precedente debbano essere rimandati a causa di problemi oggettivi e documentabili (ad esempio: condizioni meteo avverse, problemi/rottture della strumentazione/attrezzatura necessaria all'esecuzione dei prelievi, ecc.), potranno essere fissate nuove date per l'esecuzione degli stessi, anche con anticipo ridotto rispetto a quanto disposto al punto

precedente, a patto che vengano concordate con i funzionari del competente Dipartimento dell'A.R.P.A.

12. Qualunque anomalia di funzionamento degli impianti produttivi e/o di abbattimento dovrà comportare la sospensione della lavorazione per il tempo necessario alla rimessa in efficienza degli stessi.
13. I Metodi da utilizzare per il monitoraggio nelle emissioni convogliate in atmosfera degli inquinanti: Polveri, TVOC, Odori, H₂S, NH₃, sono indicati nella BAT 8 della Decisione di esecuzione (UE) della Commissione del 10 agosto 2018, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

SCHEMA DEI PUNTI DI EMISSIONE

N. punto di emissione	Provenienza	Portata [mc/h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissioni [h/giorno]	Frequenza nelle 24 ore	Temp. [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione		Altezza punto di emissione dal suolo[m]	Diametro al punto di emissione [m]	Tipo di impianto di abbattimento
							[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	[kg/h]			
E1	Impianto plastiche	50.000	24	Continua	Amb.	Polveri totali	5	0,25	15	1,2	Filtro a maniche
						Odori	300 U.O.				
E2	Impianto CSS	75.000	18	Continua	Amb.	Polveri totali	5	0,375	17	1,45	Filtro a maniche
						TVOC	30	2,25			
						H ₂ S*	2	0,15			
						NH ₃ *	2	0,15			
						Odori*	300 U.O.				
E3	Cappa laboratorio didattico	Emissioni Trascurabili									

*) Durante la fase di messa a regime del nuovo impianto è sufficiente che l'Azienda provveda alla rilevazione di questo inquinante solo in concomitanza di una delle due date di effettuazione delle rilevazioni analitiche prescritte.

ALLEGATO E (Pagine: 1)

Oggetto: Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29-quater del D.Lgs. 152/2006, richiesta da A2A Ambiente S.p.A. per una nuova installazione IPPC da realizzarsi in comune di Cavaglià, località Gerbido, costituita da impianto esistente di trattamento di rifiuti urbani e speciali non pericolosi per il recupero delle plastiche e da nuovo impianto per la produzione di Combustibile Solido Secondario (CSS).

SCARICHI

1. Lo scarico delle acque meteoriche in pubblica rete fognaria gestita da COMUNI RIUNITI S.r.l. dovrà osservare le disposizioni stabilite dall'Ente Gestore ed essere conforme ai valori limite di emissione previsti dall'Allegato 5 Tabella 3 del D. Lgs. 152/2006 ed, in particolare, ai limiti della Colonna 1 per l'immissione in acque superficiali.
2. Lo scarico delle acque reflue assimilate alle domestiche (servizi igienici) convogliate in pubblica rete fognaria gestita da COMUNI RIUNITI S.r.l. dovrà osservare le disposizioni stabilite dall'Ente Gestore.

ALLEGATO F (Pagine: 1)

Oggetto: Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29-quater del D.Lgs. 152/2006, richiesta da A2A Ambiente S.p.A. per una nuova installazione IPPC da realizzarsi in comune di Cavaglià, località Gerbido, costituita da impianto esistente di trattamento di rifiuti urbani e speciali non pericolosi per il recupero delle plastiche e da nuovo impianto per la produzione di Combustibile Solido Secondario (CSS).

PERMESSO DI COSTRUIRE

Si rilascia il titolo edilizio per l'esecuzione dei lavori di realizzazione delle installazioni civili descritte in dettaglio nel capitolo 6 della Relazione Tecnica, Revisione gennaio 2019 (numero documento D01-R04 a firma dell'ing. P. Rossignoli, dell'ing. P. Agustoni e dell'ing. P. Mandara) e rappresentate negli elaborati grafici: Tav. 2a-rev03-gennaio 2019 (Stato di fatto e stato di progetto), Tav. 2b-rev02-gennaio 2019 (Rendering e fotoiserimento), Tav. 3-rev02-gennaio 2019 (Layout impianto con viabilità interna), Tav. 4-rev02-gennaio 2019 (Pianta macchine), Tav. 5-rev01-gennaio 2019 (Sezioni), Tav. 6-rev04-marzo 2019 (Planimetria generale gestione dei rifiuti), Tav. 7-rev03-gennaio 2019 (Opere accessorie), Tav. 8-rev04-gennaio 2019 (Planimetria rete acque piazzali, acque bianche e di servizio area CSS), Tav. 9-rev03-gennaio 2019 (Planimetria punti di emissione e monitoraggi ambientali), Tav. 10-rev02-gennaio 2019 (Prospetti impianto CSS), Tav. 12 rev01-gennaio 2019 (Viste 3D macchine), Tav. 14a rev04-gennaio 2019 (Planimetria rete acque piazzali e acque bianche), Tav. 16 rev01-gennaio 2019 (Locali di servizio impianto plastiche e CSS).

Sono fatte salve eventuali modifiche progettuali prescritte dall'autorità competente in materia di prevenzione incendi.

Elenco sintetico delle opere:

1. Un capannone prefabbricato in struttura intelaiata monopiano in c.a. (dimensioni in pianta circa 50 x 45 m, altezza netta sotto trave 10 m). Tutto il volume sarà diviso in due porzioni: capannone principale e fabbricato secondario.
2. Un piazzale pavimentato in c.a., dedicato alla manovra e al parcheggio dei mezzi di carico (estensione circa 4.700 m²).
3. Aree di transito pavimentate in conglomerato bituminoso (estensione circa 900 m²) e marciapiedi in asfalto (estensione circa 200 m²).
4. Fabbricati accessori: vasche interrato per la raccolta delle acque di prima pioggia, seconda pioggia, dei tetti e di stoccaggio acque di lavaggio (area con dimensioni in pianta di circa 13 x 18 m, profondità di posa circa 5 m); nuova riserva idrica per uso antincendio; area impermeabilizzata per il posizionamento di un serbatoio di gasolio da 5000 litri; locale tecnico ad uso antincendio (dimensioni in pianta circa 6 x 3 m, altezza circa 3 m); fondazioni per filtro a maniche (12 x 4 m circa), ventilatore (4 x 32,5 circa) e camino (2 x 2 m circa, spessore circa 1 m).
5. Sistema di raccolta acque reflue.
6. Rete di distribuzione dell'acqua ad uso antincendio.
7. Reti di servizio (acqua ad uso industriale, acqua potabile).
8. Laboratorio didattico (per la realizzazione di tale edificio, non connesso al ciclo produttivo e alla gestione dei rifiuti, è stata presentata specifica SCIA al Comune di Cavaglià).

ALLEGATO G (Pagine: 1)

Oggetto: Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29-quater del D.Lgs. 152/2006, richiesta da A2A Ambiente S.p.A. per una nuova installazione IPPC da realizzarsi in comune di Cavaglià, località Gerbido, costituita da impianto esistente di trattamento di rifiuti urbani e speciali non pericolosi per il recupero delle plastiche e da nuovo impianto per la produzione di Combustibile Solido Secondario (CSS).

UTILIZZO TERRE E ROCCE DA SCAVO

I movimenti terra per la realizzazione delle opere in progetto sono descritti nel "Piano di utilizzo terre e rocce da scavo", Revisione 00 – Gennaio 2019 (numero documento CAVP04-GN-AE709-R02 a firma del dott. Geol. P. Bottani), con relativi allegati, e rappresentati negli elaborati grafici:

- 1) Tav. 13 a – Movimenti terra – Scavi;
- 2) Tav. 13 c – Movimenti terra – Rinterri;
- 3) Tav. 13 c – Movimenti terra – Caratterizzazioni e stoccaggi.

Dal suddetto Piano risulta un volume di terre e rocce di scavo in eccedenza pari a di 12.200 m³, che verrà gestito in due siti adiacenti all'installazione IPPC:

- Impianto per il Recupero della FORSU, in fase di progettazione, per livellamento a quote di progetto dell'area destinata all'impianto
- Discarica per rifiuti speciali non pericolosi "A2A Ambiente S.p.A.", per livellamento e realizzazione della chiusura definitiva.

Il Dirigente/Responsabile
GARAVOGLIA ANNA